Regolamento per l'elezione dei consiglieri nazionali in rappresentanza delle minoranze linguistiche secondo quanto previsto dall'art. 16, V comma, della L. 69/1963

1. Tutela delle minoranze linguistiche

1. L'Ordine dei giornalisti assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche tutelate dalla Repubblica nella legislazione vigente.

2. Istituzione del Collegio delle Minoranze Linguistiche

- 1. Al fine di garantire la rappresentanza di cui all'art. 1 all'interno del Consiglio nazionale dell'Ordine è istituito il Collegio delle Minoranze Linguistiche (CML) che comprende tutte le circoscrizioni territoriali degli Ordini regionali.
- 2. Al CML possono iscriversi volontariamente i giornalisti che si riconoscano in una delle minoranze linguistiche tutelate secondo quanto previsto dalle Legge 482/1999 ovvero albanese, catalano, germanico, greco, sloveno, croato, francese, franco-provenzale, friulano, ladino, occitano e sardo.
- 3. Per gli iscritti al CML resta immutato il diritto al voto per gli organi territoriali.

3. Formazione degli elenchi delle minoranze linguistiche

- 1. Unitamente alla comunicazione di cui all'art. 16, I comma, DPR 115/1965, il presidente del Consiglio nazionale, per il tramite dell'Ordine regionale, informa gli iscritti, della possibilità di presentare domanda di inserimento nel Collegio delle Minoranze Linguistiche per l'elenco di appartenenza (professionisti o pubblicisti).
- 2. Nell'elenco degli aventi diritto al voto per il CML vengono inseriti i giornalisti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento che ne facciano richiesta presso il proprio Ordine regionale almeno 20 giorni prima della data fissata in prima convocazione, che attestino di appartenere ad una delle minoranze linguistiche riconosciute dalla Repubblica italiana ai sensi della legislazione vigente e che dichiarino di svolgere (o di aver svolto) attività giornalistica riconducibile alla lingua minoritaria.
- 3. I Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti sono tenuti a trasmettere via pec al CML, in formato aperto, entro i 15 giorni antecedenti la prima convocazione, i nominativi degli iscritti che abbiano dichiarato l'appartenenza ad una minoranza linguistica riconosciuta. A fianco di ciascun nominativo dovrà essere indicato l'elenco e la minoranza linguistica di appartenenza e la data di prima iscrizione all'Albo.
- 4. Entro i 10 giorni antecedenti la prima convocazione, il CML provvederà a trasmettere ai Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti gli elenchi (professionisti e pubblicisti) con l'indicazione della minoranza linguistica.
- 5. Il giornalista rimane iscritto nell'elenco della minoranza linguistica fino a quando non chieda ufficialmente di essere cancellato.

4. Modalità e validità della votazione

- 1. Le modalità di votazione del CML sono definite nel regolamento generale per l'elezione del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.
- 2. La votazione in prima convocazione è valida quando sia intervenuta almeno la metà degli iscritti al CML. Qualora non sia raggiunta la metà degli aventi diritto tra i professionisti, il presidente del CML non procede allo spoglio delle schede e dichiara non valida la votazione. Analogamente si procederà per i pubblicisti. In questo caso le operazioni elettorali saranno rinviate in seconda convocazione. Non è previsto il turno di ballottaggio.

5. Istituzione del seggio elettorale

- 1. Il seggio elettorale del CML è istituito presso l'Ordine nazionale.
- 2. Le funzioni di presidente e di segretario sono esercitate rispettivamente dal Presidente e dal Consigliere segretario del Consiglio nazionale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente e, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, da un consigliere nazionale delegato dal Presidente.

6. Scrutinio e formazione delle graduatorie

- 1. Terminate le operazioni di voto, nelle circoscrizioni territoriali del CML il presidente dell'ufficio elettorale regionale raccoglie le schede in un plico sigillato e le trasmette al seggio elettorale delle minoranze linguistiche per lo scrutinio allegando il verbale relativo alle operazioni di voto.
- 2. Il seggio elettorale del CML redige, in base ai voti riportati, le graduatorie dei professionisti e dei pubblicisti al fine dell'assegnazione dei seggi riservati.

7. Proclamazione degli eletti

- 1. Il Presidente del CML proclama eletti il rappresentante delle minoranze linguistiche dell'elenco pubblicisti e il rappresentante delle minoranze linguistiche dell'elenco professionisti che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
- 2. Qualora il rappresentante pubblicista appartenga alla stessa minoranza del rappresentante professionista, viene eletto chi tra i due abbia riportato il maggior numero di voti.
- 3. In applicazione del principio di rotazione, per ogni elenco, la stessa minoranza linguistica non può essere presente nel Consiglio nazione per più di due mandati consecutivi.
- 4. Per i pubblicisti si procede all'attribuzione di un ulteriore seggio nel caso in cui il numero degli iscritti al CML superi il 4% del totale degli aventi diritto al voto. Analogamente si procede per i professionisti.
- 5. Gli eletti sono sottoposti alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento generale per le elezioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.